



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 49 del 09/07/2026

Sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.

L'anno duemilaventisei addì nove del mese di luglio alle ore 20:25 nella residenza municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'oggetto risultano:

	NOMINATIVO	CARICA	Presente	Assente
1	ARMELAO MAURO	Sindaco	X	
2	BOSCOLO CAPON BENIAMINO	Presidente	X	
3	VIANELLO DAVIDE	Vice Presidente	X	
4	PENZO BARBARA	Vice Presidente	X	
5	MONTANARIELLO JONATAN	Consigliere		X
6	DOLFIN MARCO	Consigliere	X	
7	SALVAGNO MAURIZIO	Consigliere	X	
8	BOSCOLO CHIODORO MATTIA	Consigliere	X	
9	NICCHETTO LUIGI	Consigliere	X	
10	GORINI MARCELLO	Consigliere		X
11	NARDO LORENZO	Consigliere	X	
12	MANCINI MASSIMO	Consigliere	X	
13	HANNOT KATIA	Consigliere	X	
14	BOSCOLO MENEGUOLO MATTEO	Consigliere		X
15	BULLO CLAUDIO	Consigliere	X	
16	DONA' FRANCESCA	Consigliere		X
17	SEGANTIN MARCELLINA	Consigliere	X	
18	MANTOVAN BRUNETTO	Consigliere	X	
19	LANZA MARCO	Consigliere	X	
20	VARAGNOLO DAVIDE	Consigliere	X	
21	VERONESE MARCO	Consigliere	X	
22	TIOZZO FASIOLO LUCIO	Consigliere		X
23	CAVALLARIN SUSANNA	Consigliere	X	
24	STECCO DANIELE	Consigliere	X	
25	PENZO ALESSANDRA	Consigliere	X	

Presenti: 20 - Assenti: 5

Il Segretario Generale, Giuseppe Lavedini, assiste alla seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Beniamino Boscolo Capon, assume la presidenza e riconosciuta legale



l'adunanza, invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'art. 1, commi 82 e seguenti della legge 30 dicembre 2025, n. 199 "legge di bilancio 2026" ha previsto la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento delle imposte erariali e dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), mediante corresponsione delle sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, nota come "*rottamazione quinquies*";
- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 38/2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;



- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali l'art. 1, comma 87 della legge n. 199 del 2025 precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali (9 anni) di pari ammontare, con scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:



- l'adesione alla definizione agevolata da parte del Comune consente la riscossione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e riduce i costi di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione dei carichi affidati dal 2000 al 2023, e non riscossi, prevista dalla riforma della riscossione di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110;
- dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, acquisite dai vari uffici comunali titolari delle posizioni creditizie, i carichi residui non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023 ammontano complessivamente ad euro 11.673.356,83, dei quali euro 1.337.392,78 potenzialmente oggetto di definizione agevolata in quanto relativi a sanzioni amministrative, interessi ed aggio spettante all'Agenzia delle Entrate-riscossione;
- a fronte dell'importo di euro 1.337.392,78, oggetto di definizione agevolata, l'Ente risulta aver conservato nel Rendiconto della gestione 2025 residui attivi per euro 36.998,92, relativi a crediti da sanzioni ed interessi su avvisi di accertamento IMU divenuti definitivi e consegnati all'agente della riscossione nel 2023, interamente accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqüies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqüies*;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

VISTO l'articolo 10-*quinqüies*, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale stabilisce che: “*i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quinqüies*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici*”;

VISTO l'emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al D.D.L. di conversione del decreto legge n. 63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, con il quale si è disposta la proroga al 31 luglio 2026 dei termini per



l'adesione alla “*rottamazione quinquies*” da parte di tutti gli enti territoriali;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 19/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Economia e Finanza, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di dare atto che i carichi residui non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023 ammontano complessivamente a euro 11.673.356,83, dei quali euro 1.337.392,78 potenzialmente oggetto di definizione agevolata e che l'Ente risulta aver conservato nel Rendiconto della gestione 2025 residui attivi per euro 36.998,92, interamente accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
4. di dare atto che si procederà alla decurtazione degli accertamenti di entrata, degli importi oggetto di effettiva definizione agevolata, successivamente alla trasmissione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione dell'elenco dei debitori aderenti alla definizione agevolata;
5. di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;



6. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Chioggia;
8. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e modificato dal decreto 63/2026, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 luglio 2026;
9. di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 30 luglio 2026, come prorogato da decreto legge n. 63/2026;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere alla sua pubblicazione ed al successivo invio all'agente della riscossione entro il 30 luglio 2026, termine prorogato dal D.D.L. di conversione del D.L. n. 63/2026.

* * * * *



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione n. 56 del 10/06/2026;

PRESO ATTO che la proposta è accompagnata dai seguenti pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e allegati al presente atto per costituirne parte integrante:

- parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio in data 25/06/2026 con esito Favorevole;
- parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico finanziario in data 25/06/2026 con esito favorevole;

UDITA la presentazione della proposta;

ALL'ESITO del dibattito consiliare riportato nel processo verbale di seduta, durante il quale:

- è uscito il consigliere Stecco Daniele (consiglieri presenti 19)

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questo Consiglio comunale;

VISTO l'esito della votazione elettronica con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio comunale:

Presenti n. 19

Votanti n. 16

Voti favorevoli n. 13 (Armelao Mauro, Boscolo Capon Beniamino, Boscolo Chiodoro Mattia, Bullo Claudio, Dolfin Marco, Hannot Katia, Lanza Marco, Mancini Massimo, Mantovan Brunetto, Nardo Lorenzo, Nicchetto Luigi, Segantin Marcellina, Vianello Davide)

Voti contrari n. 3 (Varagnolo Davide, Veronese Marco, Cavallarin Susanna)

Astenuti n. 3 (Salvagno Maurizio, Penzo Barbara, Penzo Alessandra)

DELIBERA

di approvare la suestesa proposta di deliberazione n. 56 del 10/06/2026 ad oggetto APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88. che si intende qui integralmente trascritta.

Con successiva e separata votazione elettronica che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio comunale:

Presenti n. 19

Votanti n. 16



Città di Chioggia

Città d'arte

Voti favorevoli n. 13 (Armelaio Mauro, Boscolo Capon Beniamino, Boscolo Chiodoro Mattia, Bullo Claudio, Dolfin Marco, Hannot Katia, Lanza Marco, Mancini Massimo, Mantovan Brunetto, Nardo Lorenzo, Nicchetto Luigi, Segantin Marcellina, Vianello Davide)

Voti contrari n. 3 (Varagnolo Davide, Veronese Marco, Cavallarin Susanna)

Astenuti n. 3 (Salvagno Maurizio, Penzo Barbara, Penzo Alessandra)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

* * * * *

Il presente atto e gli eventuali pareri resi sulla proposta deliberativa sono sottoscritti digitalmente secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs. 82/2005.



Città di Chioggia

Città d'arte

OGGETTO: APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Beniamino Boscolo Capon

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Giuseppe Lavedini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)